

CITTÀ DI CARBONIA (Provincia di Carbonia-Iglesias)

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DISTRETTUALI RIVOLTI AI MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA – CIG
XXXXXXXXXX**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno **duemilaquindici** addì **XXXXXXXX** del mese di **XXXXXXXX**, in Carbonia, nel Palazzo Comunale, Piazza Roma, avanti a me **Giantonio Sau** Segretario generale del Comune di Carbonia, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono comparsi i sigg.:

-**SANNA Livio**, nato a Sassari il 06/02/1962 nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Carbonia, codice fiscale 81001610922, ente capofila del PLUS del Distretto socio-sanitario di Carbonia, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

- **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, nato a XXXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dell’Impresa XXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXX, C.F./P.IVA XXXXXXXXXXXX;
Componenti della cui identità personale io segretario sono certo;

P R E M E S S O C H E:

- con Determinazione Dirigenziale IV Servizio n. XX del XX/XX/2015 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato

decreto legislativo per l'affidamento della gestione dei "Servizi

distrettuali rivolti ai minori, adolescenti e giovani del Distretto Socio

Sanitario di Carbonia" e sono stati approvati i relativi atti di gara;

- Il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., all'Albo pretorio

online del Comune, nonché sui siti informatici del Comune, dell'AVCP,

della R.A.S. e del Ministero delle Infrastrutture- Servizio Contratti

Pubblici;

- l'importo a base d'asta per l'affidamento del servizio in oggetto era di

€uro 72.534,96 oltre Iva di legge;

- con Determinazione Dirigente IV Servizio n. XX del XX/XX/XXXX la

procedura in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva a favore

dell'Impresa XXXXX di XXXXXX Cagliari per l'importo di Euro

XXXXXXXX al netto dell'IVA di legge e del ribasso d'asta del XX%

offerto in sede di gara;

–l'aggiudicatario ha regolarmente costituito la cauzione definitiva per

mezzo di una polizza fideiussoria, emessa dalla compagnia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Agenzia di XXXXXXXXXXXXXXX con il n.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di Euro XXXXXXXXXXXXXXX, nonché

stipulato idonea polizza assicurativa R.C.T e polizza di assicurazione

contro gli infortuni a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la

gestione del servizio affidato, come previsto dall'art. XX del capitolato

speciale d'appalto;

- alle spese per l'espletamento del servizio si farà fronte con fondi del

bilancio comunale e dei bilanci dei comuni del distretto socio-sanitario

di Carbonia.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, a me personalmente note e giuridicamente capaci, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1 -OGGETTO

L'Ente, come sopra rappresentato, in qualità di soggetto capofila del PLUS del Distretto socio-sanitario di Carbonia, affida al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che accetta, per il tramite del Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la gestione dei Servizi distrettuali rivolti ai minori, adolescenti e giovani del Distretto Socio Sanitario di Carbonia.

Questo atto legalmente e formalmente obbliga la suddetta ditta ad eseguire il servizio in oggetto sotto la piena ed incondizionata osservanza del Capitolato speciale d'appalto, firmato per accettazione dallo stesso legale rappresentante e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2- PRESTAZIONI

L'aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente contratto, nonché nell'Offerta Tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria in gara, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell'appalto è di mesi **12 (dodici)** mesi decorrenti dalla consegna del servizio che risulterà da apposito verbale sottoscritto dalle parti. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 125 comma 10 lett.c D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è fatto esplicito divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte il Servizio oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5 –CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in **Euro xxxxxxxx** oltre IVA di legge. Tale corrispettivo, risultante dall'offerta economica, è onnicomprensivo e rimarrà invariato per tutta la durata dell'affidamento.

Il Comune provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in rate posticipate mensili entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Alla fattura dovrà pertanto essere allegato il prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni orarie rese dagli operatori e dal Responsabile del Coordinamento operativo e professionale.

La mancata presentazione comporta la sospensione del pagamento del saldo e l'avvio di procedimenti di verifica da parte dell'Ente. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

La liquidazione delle fatture è altresì subordinata alla verifica da parte del RUP della regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito d'ufficio presso gli enti previdenziali.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge. La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave e reiterato inadempimento dell'Aggiudicatario, è

previsto dapprima un richiamo scritto e nei casi più gravi si procederà ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l'Aggiudicatario dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

L'Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che dovessero verificarsi per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

E' causa di risoluzione del contratto la mancanza degli adempimenti assicurativi relativi al personale.

ARTICOLO 7 – PENALI

In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate di volta in volta dall'Amministrazione stessa. In particolare, in caso di mancata effettuazione del

servizio, per motivi imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancato servizio.

In caso di inottemperanza delle indicazioni impartite dal Referente del Servizio Sociale sarà applicata una penale pari dallo 0,6 all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo la gravità dell'inadempimento, oltre il risarcimento degli eventuali danni causati.

Costituiscono grave inadempienza, che comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale:

- reiterata mancata sostituzione del personale non idoneo a seguito di specifica contestazione da parte del Comune
- reiterata assenza del personale e reiterata mancata apertura al pubblico dei servizi, tali da compromettere il buon funzionamento del servizio;
- reiterata mancata concessione a terzi dell'uso delle sale prove musicali e di intrattenimento senza giustificato motivo;
- difformità sostanziale nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;

Per l'incameramento delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Qualora mancato adempimento delle obbligazioni assunte dagli

esecutori determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'applicazione della sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 8 –PERSONALE

Il passaggio diretto delle maestranze già impiegate occorrenti all'espletamento del servizio di cui al presente contratto è normato dal CCNL delle Cooperative Sociali.

Il personale dovrà essere in possesso del titolo di studio e dell'esperienza professionale necessari per le mansioni da svolgere, in particolare dovrà essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado; Qualifica professionale di Ludotecario; esperienze di lavoro maturate per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni in attività rivolte ai bambini, adolescenti e giovani, in servizi Informagiovani; avere buona conoscenza e padronanza delle tecnologie informatiche, dei servizi di Internet e di posta elettronica, nonché della gestione ed aggiornamento delle informazioni; essere in possesso di competenze nel campo della musica e di competenze tecniche relative all'uso degli impianti e delle strumentazioni disponibili;

La Ditta dovrà individuare tra gli operatori un proprio Referente che si rapporterà con l'Amministrazione Comunale per tutto ciò che attiene lo svolgimento del presente appalto;

Il Committente si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti da parte del personale assegnato e può richiedere la sostituzione, da valutare in contraddittorio con il referente dell'Appaltatore, delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto, vengano meno al dovere dell'imparzialità dell'informazione e non offrano sufficienti garanzie di riservatezza.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli operatori impiegati nei servizi dovranno essere in grado di progettare interventi riferiti sia ai gruppi che ai singoli, avere competenze nei processi di integrazione dei servizi e delle attività presenti a vari livelli nel territorio distrettuale.

L'appaltatore deve impiegare nel servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità ed è tenuto a svolgere la prestazione prevista con un contegno riguardoso, corretto ed adeguato a un servizio rivolto ai giovani che accedono ai servizi, frequentano i locali e partecipano alle attività.

In aggiunta al personale dipendente, l'appaltatore potrà avvalersi anche di volontari, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato sociale. I volontari, prima dell'impiego, dovranno comunque essere formati a cura dell'appaltatore.

L'appaltatore, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a:

- comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio

Referente che si rappresenterà con l'Amministrazione Comunale per

tutto ciò che attiene lo svolgimento del presente appalto;

- trasmettere l'elenco nominativo di tutto il personale, specificando numero, mansioni, livello e monte ore compresi gli eventuali volontari, che sarà impiegato nei servizi.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire, nel periodo di gestione del servizio, la continuità, attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata dell'appalto. In caso di forza maggiore, cioè per malattia, gravidanza o infortunio degli operatori, l'appaltatore deve provvedere alla loro sostituzione immediata (entro 1 giorno) con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, previo consenso dell'Amministrazione Comunale;

Le prestazioni rese dalle risorse umane impegnate dall'appaltatore nel presente appalto non costituiscono rapporto d'impiego con l'Amministrazione Comunale di Carbonia né possono rappresentare titolo per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di appalto.

L'appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

Il personale assegnato al servizio dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o

struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell'Amministrazione o aree dalla stessa rese disponibili, devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.

ARTICOLO 9 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell'esecuzione del presente contratto è il Responsabile del procedimento, Dr.ssa Carla Zurru, Pedagogista dei Servizi Sociali comunali.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed a condizione che l'Amministrazione Appaltante accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Impresa Aggiudicataria, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto, la definizione delle controversie è attribuita al

giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12 – DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1.

ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, compresa l'IVA con diritti di rivalsa. I diritti di rogito, a totale carico dell'impresa, vengono pagati in base all'importo contrattuale. L'Imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art 17 del D.Lgs n. 460/97 ed i diritti di segreteria sono ridotti del 50% in virtù del punto 9 delle norme speciali della Tabella D allegata alla L. 604/1962 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs n.163 del 2006, al DPR 207 del 2010 e alla L.R. n. 5 del 2007 nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 15

Del presente contratto, composto da n. dodici pagine intere e n. dodici righe, comprese le firme, della tredicesima pagina, viene dal sottoscritto segretario data lettura alle parti che lo dichiarano conforme alla volontà espressa e lo confermano sottoscrivendolo mediante firma autografa, per cui il presente contratto viene scannerizzato per l'apposizione della firma in modalità elettronica da parte del segretario, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6 comma 3 L. 221/2012.

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 (facoltà di recedere dal contratto) e 11 (deroga del foro competente).

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE

FIRMATO DIGITALMENTE